



DELIBERA N. 71/24/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RADIO
PARSIFAL S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “ RADIO PARSIFAL”- LCN 98) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 43, COMMA 1,
LETT. A) E 44, COMMA 1 DEL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 208 E
DELL'ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2, DI CUI ALL'ALLEGATO A) ALLA
DELIBERA N. 538/01/CSP**

**(CONTESTAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI DELL' ABRUZZO N. 01/24 - PROC. 05/24/MRM-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 giugno 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale n. 45 del 24 agosto 2001, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della regione Abruzzo*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’*Accordo Quadro 2023* tra l’Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al CO.RE.COM” *l’esercizio della funzione di vigilanza sul*

rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMAR, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità";

VISTO il “Compendio di procedure operative per l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale”, approvato dal Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del CO.RE.COM. Abruzzo - Cont. n. 01/2024 è stata contestata, in data 12 gennaio 2024 e notificata in data 15 gennaio 2024, alla società Radio Parsifal S.r.l. fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “Radio Parsifal TV”, la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 43, comma 1, lett. a) e 44, comma 1 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208 e dell'articolo 3, commi 1 e 2, di cui all'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP.

Le violazioni sono state riscontrate nell'ambito dell'attività di monitoraggio della programmazione finalizzata alla verifica della conformità della programmazione alla normativa legislativa e regolamentare in vigore, in particolare, in tema di pubblicità e obblighi di programmazione e garanzie dell'utenza, che il CO.RE.COM. Abruzzo compie su delega dell'Autorità, e che ha condotto all'avvio di una sessione di monitoraggio dei programmi trasmessi dall'emittente dalle ore alle ore 00.00 del giorno 11 settembre 2023 alle ore 24.00 del giorno 17 settembre 2023.

Il CO.RE.COM. Abruzzo, pertanto, dopo aver acquisito (prot.n. 11535) ed analizzato la relazione fornita dal soggetto incaricato della registrazione e dell'analisi dei dati, ha rilevato che la suddetta società, esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale “Radio Parsifal TV”, ha violato le norme vigenti in tema di pubblicità che attengono alla riconoscibilità dei messaggi pubblicitari.

In particolare, dagli esiti dell'attività istruttoria espletata è emerso quanto segue.

Il servizio media audiovisivo locale “Radio Parsifal Tv”, ha trasmesso, nelle giornate dell' 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 settembre 2023, dalle ore 08.00 circa alle ore 20.00 circa - con cadenza oraria - comunicazioni commerciali audiovisive non prontamente riconoscibili come tali in quanto non distinte dal resto della programmazione, né per il tramite della scritta “pubblicità”, né attraverso l'utilizzo di mezzi di evidente percezione inseriti all'inizio e/o alla fine della pubblicità medesima, che ne indichi la presenza.

2. Deduzioni della Società



La Società in parola ha inviato, con nota dell'8 febbraio 2024 (prot. n.0001237), memorie difensive in cui, sostanzialmente: *“riconosce di non avere osservato quanto prescritto in tema di riconoscibilità dei messaggi pubblicitari nell'ambito della programmazione soggetta a monitoraggio; per l'effetto, alla luce dei recenti rilievi, si è prontamente adoperata, all'indomani della contestazione in oggetto, per porre in essere le azioni correttive necessarie per adeguare la propria programmazione alle disposizioni normative oggetto della contestazione [...]”*.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito di ogni valutazione istruttoria, esaminata la documentazione in atti, e presa visione delle registrazioni, questa Autorità ritenendo dimostrata la violazione della disposizione contestata, decide di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Abruzzo di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società Radio Parsifal S.r.l. fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “Radio Parsifal TV”, e di procedere alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 43, comma 1, lett. a) e 44, comma 1 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208 e dell'articolo 3, commi 1 e 2, di cui all'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP.

Ciascuna comunicazione audiovisiva che abbia un contenuto commerciale deve, infatti, soggiacere alle disposizioni normative dettate in materia di riconoscibilità e di distinzione delle medesime dal resto del contenuto editoriale. Al contrario, nel caso *de quo* si rileva che, durante l'intera settimana oggetto di monitoraggio, la programmazione giornaliera delle comunicazioni commerciali audiovisive visionate, risulta priva di qualunque mezzo di evidente percezione ottica da parte del telespettatore necessario a marcare un'adeguata discontinuità tra la comunicazione commerciale stessa e il resto del contenuto editoriale e, quindi, a scongiurare qualunque forma di confusione tra i due contesti comunicativi. I numerosi *spot* sono andati in onda, di fatto, a cadenza oraria, senza consentirne la riconoscibilità, così come previsto dalle norme legislative e regolamentari violate.

CONSIDERATO che l'articolo 43, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 208 dell'8 novembre 2021, stabilisce che: *“le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere prontamente riconoscibili come tali e sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte”*;

CONSIDERATO che l'articolo 44, comma 1 del decreto legislativo n. 208 dell'8 novembre 2021, sancisce che: *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici o spaziali. [...]”*;

CONSIDERATO che l'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP statuisce che *“la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come*

tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione [...], e che *“le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta pubblicità o televendita, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, deve considerarsi che la programmazione dei contenuti andati in onda nelle sette giornate oggetto di monitoraggio, appare, in considerazione del numero e della varietà degli *spot* trasmessi, nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni. Pertanto, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la condotta violativa contestata nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981;

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media entità, in considerazione della rilevanza, rispetto alla settimana oggetto di monitoraggio, di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose. Né può valere quale ravvedimento operoso da parte della Società, l'essersi *“prontamente adoperata, all'indomani della contestazione al fine di porre in essere le azioni correttive necessarie per adeguare la propria programmazione alle disposizioni normative”*, essendosi, in ogni caso, già verificati effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

C. Personalità dell'agente

La Società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare



vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i cui dati si riferiscono al bilancio ordinario del 2022, risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 310.188 euro e un utile di esercizio;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 10.846,50 (diecimilaottocentoquarantasei/50), corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette (n. 7) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Radio Parsifal S.r.l. fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "Radio Parsifal TV", con sede legale a Pescara, (PE), Via G. Bovio 413 - CAP 65124 - (PI. 01604430684), di pagare la sanzione amministrativa di 10.846,50 (diecimilaottocentoquarantasei/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata Società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 10.846,50 (diecimilaottocentoquarantasei/50), alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.71/24/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n.71 /24/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba